

**ACCORDO QUADRO
TRA**

L'Unione Industriali Napoli – Confindustria Napoli, con sede in Napoli – Piazza del Martiri, n.58 (C.F. 80012990638), nella persona del Cav. Lav. dott. Costanzo Jannotti Pecci, in qualità di Presidente

E

la Scuola Superiore Meridionale, (in prosieguo anche SSM), con sede in via Mezzocannone n. 4 (C.F. 95315120634), nella persona del Prof. Arturo De Vivo in qualità di Responsabile della Scuola Superiore Meridionale

Premesso che:

- L'Unione Industriali Napoli - Confindustria Napoli definisce la propria missione anche attraverso l'erogazione di efficienti servizi, sia di interesse generale che su tematiche specifiche. A tal fine è impegnata a promuovere sinergie tra le componenti del Sistema, ad attivare servizi innovativi, anche attraverso collaborazioni e partnership con enti esterni.
- sono attività istituzionali di Unione Industriali Napoli - Confindustria Napoli, tra l'altro, la promozione di politiche di valorizzazione della cultura della legalità e della sostenibilità etico-sociale, economico-finanziaria, ambientale ed energetica, come leve competitive per lo sviluppo del territorio; la promozione, con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, di iniziative per la crescita e lo sviluppo del territorio; lo sviluppo delle imprese nei processi di internazionalizzazione, di innovazione e di trasferimento tecnologico, svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca; la promozione dello sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di collaborazione con le imprese associate;
- L'Unione Industriali Napoli – Confindustria Napoli, in applicazione dell'art. 2 del proprio Statuto ha costituito – in qualità di socio unico - la società Uniservizi srl, per lo svolgimento e il miglioramento dei servizi ad alto valore aggiunto da rendere ai propri associati, e ai non associati, favorendone lo sviluppo;
- la Scuola Superiore Meridionale è un Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale con lo scopo di promuovere la ricerca e l'innovazione scientifica, nonché la formazione post-laurea di eccellenza; agisce, tra l'altro, in collaborazione con organizzazioni, consorzi, imprese, istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri e si articola in due principali Aree interdisciplinari: l'Area interdisciplinare Umanistico-Giuridica e l'Area interdisciplinare Scientifico-Tecnologica;
- nell'ambito dell'Area interdisciplinare Umanistico-Giuridica insistono i seguenti ambiti tematici:
 - Archeologia e culture del Mediterraneo antico: ricerca storica, conservazione e valorizzazione del patrimonio;
 - Global History and Governance;
 - Law and Organizational Studies for The Promotion of Diversity and Inclusion;
 - Testi, tradizioni e culture del libro: studi italiani e romanzi;

- nell'ambito dell'Area interdisciplinare Scientifico-Tecnologica insistono i seguenti ambiti tematici:

- Clinical and Translational Oncology;
- Cosmology, Space Science & Space Technology;
- Genomic and Experimental Medicine;
- Mathematical and Physical Sciences for Advanced Materials and Technologies;
- Modeling and Engineering Risk and Complexity;
- Molecular Sciences for Earth and Space;

- entrambe le Parti condividono l'interesse a sviluppare sinergie congiunte sulle tematiche sopra riportate ivi comprese la Ricerca e la terza missione, la formazione avanzata e la collaborazione con il mondo delle imprese per favorire l'occupabilità degli allievi ordinari e dei dottorandi della Scuola Superiore Meridionale;

- la sinergia tra le Parti può stimolare importanti occasioni di confronto e di sviluppo di nuove metodologie di approccio per l'integrazione del percorso formativo con le opportunità professionali, al fine di creare un ponte dinamico e funzionale tra mondo universitario e tessuto produttivo.

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 – Oggetto e Finalità

2. Le Parti, con il presente Accordo - Quadro, convengono di identificare le seguenti macro aree di collaborazione nelle quali sviluppare una possibile cooperazione:

• **Formazione e Alta Specializzazione:**

- Sperimentazione di metodologie di approccio e di studio in grado di cogliere le esigenze emergenti del mercato del lavoro;
- Realizzazione di percorsi di tirocinio e stage in grado di agevolare l'integrazione con le opportunità professionali;
- Organizzazione di visite aziendali e realizzazione di progetti applicativi in collaborazione con il mondo industriale;
- Partecipazione di esperti aziendali a programmi formativi della Scuola.

• **Ricerca e Terza Missione:**

- Realizzazione di progetti di ricerca congiunti su tematiche di interesse comune nel settore umanistico - giuridico e scientifico - tecnologico;
- Promozione e sviluppo di spin-off o start-up ad alto contenuto scientifico e/o tecnologico e innovativo sorti per iniziativa del personale e degli studenti della Scuola;
- Promozione della divulgazione scientifica e dell'innovazione tecnologica.

- **Collaborazione con Aziende Partner:**

- Attivazione di partnership o di partenariati pubblici-privati con l'obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico;
- Implementazione di partnership per la gestione integrata di processi a beneficio delle parti;
- Promozione del networking tra le aziende associate e la comunità scientifica della Scuola sulle tematiche di interesse comune.

- **Placement e Orientamento in Uscita:**

- Attivazione di programmi di orientamento e placement per favorire l'inserimento degli allievi ordinari e dei dottorandi della Scuola nel mercato del lavoro;
- Realizzazione di career day, incontri con aziende e seminari di orientamento professionale.

3. Le predette macro aree di collaborazione possono essere oggetto di integrazione mediante atto aggiuntivo. Le modalità e le forme di collaborazione sono regolate attraverso la stipula di specifici accordi attuativi di cui al successivo art.3.

Art. 3 – Accordi attuativi

1. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo Quadro sono definite all'atto della stipula di successivi accordi attuativi bilaterali cui è demandata, altresì, la definizione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
2. Gli accordi attuativi devono contenere descrizioni specifiche in merito a:
 - a. attività da svolgere;
 - b. obiettivi da realizzare;
 - c. termini e condizioni di svolgimento;
 - d. tempi di attuazione;
 - e. risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;
 - f. definizione degli eventuali oneri finanziari.
3. Nell'ambito degli accordi attuativi di cui al presente articolo, le Parti si impegnano:
 - ad approfondire i temi relativi alla macro area (o aree) di collaborazione individuata/e attraverso una serie di analisi congiunte e secondo modalità previamente concordate;
 - a stabilire le attività da realizzare congiuntamente.
4. Gli accordi attuativi possono disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.
5. Qualora gli accordi attuativi comportino oneri finanziari, la sottoscrizione degli stessi è subordinata alla verifica della copertura finanziaria rispettivamente per quanto di competenza degli organi delle Parti, ferma la formalizzazione dei medesimi in virtù degli ordinamenti delle Parti.

Art. 4 – Responsabili e Referenti Scientifici

1. Per la Scuola Superiore Meridionale, il Responsabile dell'attuazione del presente Accordo Quadro è il Prof. Giuseppe Recinto; Per Unione Industriali Napoli - Confindustria Napoli, il Responsabile dell'attuazione del presente Accordo Quadro è il Direttore Generale, Francesco Benucci;
2. Nell'ambito degli Accordi attuativi di cui all'art. 3, saranno individuati i Referenti Scientifici, designati in conformità agli ordinamenti delle Parti, sulla base degli specifici ambiti di competenza.

Art. 5 – Risorse

1. Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dagli accordi attuativi di cui all'art. 3.

Art. 6 – Proprietà intellettuale

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o l'esecuzione del presente Accordo Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resta nella piena esclusività della stessa, e il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito del presente Accordo Quadro non implica il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente previsto.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte può essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".
4. La definizione di ogni ulteriore aspetto di dettaglio in materia di proprietà intellettuale è demandata agli accordi attuativi.

Art. 7 – Tutela dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini del presente Accordo Quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.
3. I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE

2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

4. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Art. 8 – Visibilità dell'Accordo Quadro

1. Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Accordo Quadro.

Art. 9 – Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante ulteriore atto scritto tra le parti, salvo disdetta da comunicare a mezzo di PEC con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art. 10 – Modifica e recesso

1. Qualora venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procedono di comune accordo e le eventuali modifiche sono apportate in forma scritta.
2. L'inclusione di altre parti nel presente accordo quadro è decisa di comune accordo tra le parti ed è disposta dalle stesse con accordo separato da accludere al presente atto.
3. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 11 – Nullità parziale

1. Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del presente Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile. Le Parti in ogni caso, nel rispetto del principio di buona fede e di leale cooperazione, si impegnano a concordare la sostituzione della clausola di impossibile attuazione, laddove ritenuto opportuno.

Art. 12 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, con PEC, devono essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari:
 - per Unione Industriali Napoli – Confindustria Napoli: unioneindustrialinapoli@pec.it
 - per la Scuola Superiore Meridionale: ssm@pec.ssm meridionale.it

Art. 13 – Sottoscrizione e Registrazione

1. Il presente Accordo Quadro viene redatto per scrittura privata non autenticata in un unico

- formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.
2. Gli oneri fiscali inerenti all'imposta di bollo virtuale sono assolti dalla Scuola giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 45410 del 29/02/2024.

Art. 14 – Rinvii e Foro Competente

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Ogni controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro e degli accordi attuativi che non si possa risolvere in via amichevole, sarà deferita al foro di Napoli.

**Per l'Unione Industriali Napoli
Confindustria Napoli**
firmato digitalmente
Cav. Lav. dr. Costanzo Jannotti Pecci

**Per la Scuola Superiore
Meridionale**
firmato digitalmente
prof. Arturo De Vivo